

DIGITAL MARKET SYSTEM

SISTEMA MERCATO DIGITALE

**Dalla crisi dei controlli alla
rinascita digitale dei mercati**

Sintesi introduttiva: dalla crisi dei controlli alla rinascita digitale dei mercati

Il presente documento analizza in modo approfondito l'impatto dei controlli a campione sulle attività commerciali su area pubblica, in particolare sul settore dei mercati, evidenziando come tale sistema – **introdotto per razionalizzare e semplificare** – abbia in realtà contribuito, nel medio periodo, a un progressivo indebolimento del tessuto imprenditoriale locale. I dati e le evidenze raccolte mostrano una correlazione tra la diffusione dei **controlli non sistematici e il declino della qualità dei mercati**, l'aumento delle irregolarità non intercettate e la chiusura di migliaia di piccole imprese.

Il principio di **semplificazione amministrativa** non può e non deve tradursi in un indebolimento del presidio legale ed economico sul territorio. **Semplificare non significa tagliare i controlli**, ma dotarsi di strumenti digitali intelligenti capaci di automatizzare verifiche, prevenire irregolarità e accompagnare gli operatori verso la piena regolarità contributiva e fiscale. Il sistema DMS (Digital Market System) incarna perfettamente questo approccio: un'infrastruttura digitale in grado di garantire trasparenza, tracciabilità, notifiche in tempo reale e supporto multilingue agli ambulanti, evitando il **rischio di accumulo debitorio erariale**, esclusione sociale e chiusura irreversibile dell'attività.

Stime proiettive su base nazionale indicano che, con i controlli attuali (spesso inferiori al 10%), oltre 80.000 pratiche SCIA potrebbero sfuggire annualmente a qualunque verifica sostanziale. Se anche solo il 30% di esse fosse irregolare, parliamo di circa **24.000 imprese potenzialmente inadempienti**, molte delle quali continueranno a operare indisturbate fino a quando, anni dopo, saranno oggetto di accertamenti **tardivi e inutilizzabili** per recuperare debiti erariali ormai intestati a soggetti cessati.

È in questo contesto che il DMS rappresenta non solo una tecnologia, ma una **politica pubblica innovativa**: con l'adozione di ogni nuovo mercato, il sistema cresce automaticamente, contribuendo alla costruzione del Gemello Digitale Nazionale del Commercio su Area Pubblica – una mappa intelligente e interconnessa che consente ai Comuni di **digitalizzarsi senza costi aggiuntivi**, e al tempo stesso di rientrare in un ecosistema condiviso.

Ogni Comune che adotta DMS, infatti, non solo migliora la propria gestione interna, ma contribuisce a rafforzare un'infrastruttura collettiva, trasparente, interoperabile e sostenibile, in grado di generare benefici duraturi per la Pubblica Amministrazione, (**stima oltre 1.000.000.000 € annui**) per gli operatori onesti e per la cittadinanza.

Non si tratta più di scegliere se controllare tutto o quasi nulla: oggi, con il DMS, è possibile **controllare tutto in tempo reale**, semplificando davvero i procedimenti senza

abbandonare la legalità. In un momento storico in cui il commercio locale rischia di essere spazzato via dalla concorrenza digitale globale, il DMS diventa lo strumento più **concreto e strategico** per rilanciare i mercati, renderli attrattivi, ordinati, accessibili e di qualità.

Il ciclo sommerso dei posteggi: come si aggirano i controlli in assenza di un sistema digitale

In assenza di un controllo sistematico e in tempo reale, il commercio su area pubblica rischia di alimentare circuiti di irregolarità difficili da interrompere. Di seguito è rappresentato il ciclo ricorrente di elusione dei controlli, che permette a soggetti irregolari di continuare ad operare attraverso affitti d'azienda, SCIA e prestanome, pur accumulando debiti elevati e contribuendo al degrado del settore.

Ciclo ricorrente di elusione:

1. Titolare della concessione affitta il posteggio con atto notarile e presenta SCIA di subingresso per affitto d'azienda.
2. L'affittuario opera regolarmente, ma nel tempo smette di pagare contributi (DURC) o canone di occupazione suolo pubblico.
3. Quando l'affittuario dà disdetta, la concessione non può essere reintestata finché non viene sanato il debito.
4. Per "regolarizzare" la posizione, l'affittuario chiede una rateizzazione, ottiene un DURC regolare provvisorio, ma poi non paga le rate successive.
5. L'affittuario chiude la ditta e riapre a nome di un parente o prestanome, presentando nuova SCIA, e continua ad operare sullo stesso banco, spesso con gli stessi beni e mezzi.
6. Il Comune, effettuando controlli solo a campione, può non rilevare il comportamento irregolare per anni.
7. Il debito erariale accumulato diventa spesso irrecuperabile, e il fenomeno si ripete.

Con DMS: il sistema digitale rileva in tempo reale ogni debito contributivo o amministrativo e sospende l'autorizzazione ad operare, notificando immediatamente l'irregolarità all'operatore e al Comune. Solo dopo la regolarizzazione si può continuare ad operare. Questo interrompe il ciclo sommerso, tutela l'erario e ristabilisce condizioni eque per tutti.

Il degrado progressivo dei mercati: 10 anni di squilibrio causato da controlli a campione e accesso disordinato

Negli ultimi dieci anni, il settore del commercio ambulante ha subito una trasformazione profonda e spesso trascurata, frutto della convergenza di due fenomeni sistemici:

- l'adozione generalizzata dei controlli a campione sulle SCIA e
- l'ingresso incontrollato di nuovi operatori, in particolare stranieri, che hanno trovato spazio in un sistema scarsamente presidiato.

La SCIA – strumento pensato per snellire le procedure – ha di fatto reso immediatamente operativa ogni richiesta, senza filtro preliminare, e i controlli successivi, essendo per legge solo campionari o straordinari, non garantiscono una vigilanza capillare. In questo contesto, chi intende operare in modo irregolare ha oggi un'alta probabilità di non essere mai controllato, oppure di essere scoperto solo dopo anni, quando i debiti erariali sono ormai irreversibili e difficilmente esigibili.

Parallelamente, l'afflusso disordinato di nuovi operatori, spesso provenienti da contesti sociali o linguistici fragili, ha prodotto:

- una perdita di presidio qualitativo e culturale all'interno dei mercati;
- situazioni di dipendenza e subappalto occulto, soprattutto nei confronti di soggetti che acquisiscono concessioni solo per riaffittarle;
- l'uscita dal settore di centinaia di imprese storiche, costrette a competere con chi non rispetta le regole fiscali e contributive.

Questa evoluzione ha portato a un degrado diffuso del sistema mercatale: mercati disordinati, percepiti come zone franche, con un'offerta spesso impoverita e disorganizzata, allontanando i consumatori e distruggendo progressivamente il valore sociale ed economico di queste aree.

Una precisazione doverosa

È importante sottolineare che questa analisi non ha alcuna connotazione discriminatoria.

L'origine nazionale o etnica degli operatori non è rilevante: il problema non è l'arrivo di cittadini stranieri, bensì l'assenza di strumenti efficaci e uguali per tutti per garantire:

- verifica dei requisiti,
- parità di condizioni d'accesso,
- tutela contro sfruttamento e abusi,
- legalità fiscale e contributiva.

In tal senso, il DMS – Digital Market System – non solo rafforza i controlli ma

introduce strumenti di inclusione digitale: assistente multilingua, notifiche automatiche, tracciamento in tempo reale e supporto all'autoregolamentazione degli operatori, indipendentemente dalla loro provenienza.

Stima nazionale del rischio erariale da controlli inefficaci

Oggi in Italia si contano oltre 8.000 mercati comunali, con una platea di circa 400.000 – 500.000 concessioni di posteggio attive, soggette a SCIA per subingressi, variazioni o riaffitti temporanei.

Considerando che:

- una percentuale significativa sfugge a ogni controllo per anni,
- in moltissimi casi i titolari decadono o cambiano intestatario senza che venga verificata la posizione contributiva dell'affittuario uscente (DURC) o gli eventuali debiti per canone unico;
- basta una rateizzazione di facciata per ottenere temporaneamente un DURC valido, e che molti soggetti cessano l'attività prima di completarla, aprendo una nuova impresa con prestanome;

Si può stimare, in via prudenziale, che almeno il 10% delle concessioni (40.000-50.000) potrebbero trovarsi in situazioni irregolari non rilevate o non sanate, generando:

- un danno erariale potenziale tra i 2.000 e i 5.000 euro per posizione, tra mancati contributi, tasse comunali e debiti non riscossi;
- pari a un valore complessivo annuo tra 100 e 250 milioni di euro non recuperabili per lo Stato e gli enti locali.

Questa stima, già cauta, non include l'evasione fiscale, l'assenza di sicurezza, le ricadute sociali e la concorrenza sleale, che amplificano il danno economico e civile.

Razionalizzazione dei controlli SCIA nei mercati: quadro normativo e proposta DMS

Quadro normativo europeo e nazionale

A livello europeo, la **liberalizzazione dei servizi** ha avuto un forte impulso con la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Bolkestein). Tale direttiva ha imposto agli

Stati membri di rimuovere barriere ingiustificate nell'accesso alle attività di servizi, includendo anche il commercio su aree pubbliche . In recepimento di questi principi, l'Italia ha introdotto strumenti di **semplificazione amministrativa** come la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che sostituisce il regime autorizzatorio preventivo con un regime di autocertificazione controllata ex post . La SCIA, disciplinata dall'art. 19 della Legge 241/1990, consente all'operatore di iniziare subito l'attività dichiarando il possesso dei requisiti, mentre spetta alla Pubblica Amministrazione il compito di verificare successivamente la veridicità e regolarità di quanto dichiarato entro termini prefissati (generalmente 60 giorni, ridotti a 30 giorni per l'edilizia). Questo spostamento dei controlli **dall'ex ante all'ex post** rientra nelle politiche di semplificazione e di buon andamento (art. 97 Cost.) volte a rendere più efficiente l'azione amministrativa .

Accanto alla spinta alla liberalizzazione, il legislatore nazionale ha previsto comunque obblighi precisi in capo alla P.A. di controllare le dichiarazioni presentate dai privati. In particolare, il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) stabilisce che "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare **idonei controlli, anche a campione**, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive" . Dunque, la legge richiede controlli adeguati e proporzionati, eventualmente mirati e non sistematici, sulle autodichiarazioni e segnalazioni come le SCIA, bilanciando l'esigenza di non aggravare il procedimento con quella di **garantire la legalità**. Inoltre, norme settoriali di semplificazione amministrativa (ad es. il Decreto "Sviluppo" 70/2011 e i decreti attuativi della riforma Madia del 2016) hanno ulteriormente chiarito il **potere-dovere** di verifica postuma delle SCIA. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che, decorso il termine per l'esercizio del controllo, l'amministrazione conserva comunque poteri di autotutela in caso di false dichiarazioni o pericoli gravi, a tutela di interessi pubblici imprescindibili .

In ambito digitale, il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005, CAD) delinea il **diritto/dovere** delle amministrazioni di utilizzare **strumenti informatici** per gestire procedimenti e controlli in modo efficiente e coordinato. Il CAD promuove la condivisione delle banche dati tra enti e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, affinché ogni dato (es. iscrizione a registri, regolarità contributiva, titoli autorizzatori) sia acquisito d'ufficio e riutilizzato dalle PA senza richiederlo nuovamente al cittadino. In questo contesto normativo, si inserisce la possibilità di costruire piattaforme digitali **che incrocino automaticamente** i dati relativi alle imprese e ai titolari di licenze, in linea con il principio del **"once only"**. Tali strumenti informatici sarebbero pienamente supportati dal quadro normativo vigente (artt. 50 e 50-ter CAD sulle banche dati di interesse nazionale e sulla Piattaforma digitale nazionale dati) e dalle politiche di **trasformazione digitale previste anche nel PNRR**, favorendo controlli più efficaci senza aggravare gli oneri per le imprese.

Le norme regionali e l'introduzione dei controlli a campione

Diverse Regioni italiane hanno legiferato per concretizzare la razionalizzazione dei controlli ex post, introducendo esplicitamente la possibilità (o l'obbligo minimo) di effettuare controlli a campione sulle SCIA in vari settori. In particolare:

- Emilia-Romagna: con la L.R. 10/2011 n.1 ha reso obbligatoria la presentazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per gli operatori del commercio su aree pubbliche e ha previsto che “i Comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di rilascio o reintestazione dell'autorizzazione, devono verificare la sussistenza del DURC” . Inoltre, in materia edilizia, l'Emilia-Romagna già con la L.R. 15/2013 (art. 14, c.5) ha autorizzato i Comuni a definire le modalità di svolgimento del controllo a campione sulle SCIA qualora le risorse disponibili non consentano di effettuare verifiche sistematiche . Questa norma regionale esplicita dunque il principio per cui, **se non è praticabile controllare tutto, è lecito controllare a campione un certo numero di SCIA**.
- Toscana: ha introdotto misure analoghe sia nell'edilizia che nel commercio. La legge urbanistica toscana (L.R. 65/2014) – poi integrata dalla L.R. 50/2017 – prevede espressamente che lo Sportello Unico effettui controlli a campione su comunicazioni ed interventi edilizi minori, fissando percentuali minime: ad esempio almeno 10% delle comunicazioni per alcuni interventi e 20% per altri, su base mensile . In ambito commerciale, il nuovo Codice del Commercio toscano (L.R. 62/2018, già L.R.28/2005) ha reso obbligatorio il requisito della regolarità contributiva per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e stabilito che “il comune effettua verifiche a campione della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche” . In pratica, in Toscana la legge regionale impone ai Comuni di controllare periodicamente (anche qui in modalità campionaria) che gli ambulanti siano in regola con INPS/INAIL, con tempistiche specifiche: le nuove imprese vengono verificate trascorsi 180 giorni dall'avvio, e tutti gli operatori provenienti da fuori regione devono esibire DURC se la loro regione non lo prevede come requisito . Questa attenzione al DURC mira a evitare che soggetti non in regola con i contributi possano operare impunemente.
- Marche e Sardegna: entrambe le regioni hanno normato il controllo a campione nel settore edilizio, indicando persino la percentuale di SCIA da verificare. La Regione Marche richiede il controllo di almeno il 20% delle SCIA edilizie presentate, mentre la Sardegna ha fissato tale soglia al 25% . Inoltre, la Sardegna precisa che le SCIA da sottoporre a controllo puntuale vanno individuate tramite sorteggio o altro criterio casuale, a garanzia di imparzialità.
- Altre regioni: Molise e Liguria, già prima della riforma Madia, avevano limitato i controlli a campione rispettivamente ad alcune tipologie (in Molise sulla

segnalazione certificata di agibilità, in Liguria sulle comunicazioni di inizio attività edilizia libera) . La Regione Umbria, con la L.R. 14/2020, ha di recente previsto la facoltà per i Comuni di inserire nei propri regolamenti edilizi controlli a campione su tutti i titoli abilitativi nell’ambito dell’attività di vigilanza . Si nota quindi un quadro variegato in cui la grande maggioranza delle Regioni ammette il controllo a campione almeno per alcune procedure semplificate (soprattutto le comunicazioni asseverate e le SCIA minori) , mentre solo poche (anche a seguito di pronunce della Corte Costituzionale) hanno inizialmente escluso la possibilità di controlli a campione sulle SCIA più rilevanti. In generale, tuttavia, la tendenza regionale è stata di recepire il principio del controllo mirato, riconoscendo che l’alternativa sarebbe l’inefficacia totale dei controlli dati i limiti di organico degli enti locali.

Attuazione locale: determinazioni provinciali e comunali

A livello provinciale e comunale, la modalità dei controlli a campione è stata attuata tramite regolamenti e atti amministrativi interni, soprattutto dai Comuni, cui spettano le funzioni di vigilanza sul commercio locale. Le Province ordinarie oggi hanno poche competenze dirette in materia (salvo i casi speciali delle Province autonome di Trento e Bolzano, che legiferano come regioni): pertanto, l’implementazione operativa dei controlli a campione si rinviene principalmente in delibere di Giunta o determinazioni dirigenziali comunali che definiscono le procedure di sorteggio e verifica delle SCIA.

Un caso emblematico è quello del Comune di Modena, che fin dal 2015 ha introdotto un sistema strutturato di controlli a campione sulle SCIA relative alle attività produttive (SUAP). La Determinazione Dirigenziale n. 1739/2015 di Modena ha infatti istituito la “definizione e introduzione di un sistema di controlli a campione su SCIA relative alle attività produttive” , seguita da atti attuativi e integrativi negli anni successivi. In base al regolamento comunale modenese (modificato con Delibera Consiliare n. 3/2016), si è stabilito ad esempio che:

- Percentuali di verifica: “saranno sottoposte a controllo tutte le SCIA, cioè il 100% delle SCIA, inerenti installazioni ed attività all’interno del Centro storico [...], mentre nel rimanente territorio il controllo riguarderà il 20% delle SCIA presentate, così come stabilito dall’art. 41-bis del Regolamento” . In questo caso (riguardante SCIA in materia di impianti pubblicitari), il Comune di Modena ha differenziato la frequenza dei controlli in base alla zona: massima attenzione (controllo sistematico) nel centro storico tutelato, e controllo campionario (un quinto delle segnalazioni) nel resto della città. Analoghe percentuali sono state applicate in altri ambiti: ad esempio inizialmente Modena controllava il 25% dei subingressi in attività commerciali su area pubblica , percentuale poi modulata nel tempo.

- Modalità di sorteggio e trasparenza: Modena ha formalizzato una procedura di sorteggio pubblico: “Due operatori del back office – area pubblica, alla presenza del Responsabile dell’ufficio SUAP [...] costituiranno la cosiddetta ‘commissione sorteggio’. Di ogni sessione di estrazione verrà redatto verbale, con allegati [...] il report della generazione dei numeri casuali” . Le estrazioni avvengono a cadenze regolari (nel caso di Modena, mensili) raggruppando le SCIA presentate in quel periodo, tramite software di generazione casuale dei protocolli . È prevista la pubblicazione sul sito web istituzionale degli esiti dei sorteggi (“in apposita sezione saranno pubblicati i risultati dell’estrazione per il controllo a campione”) così da garantire pubblicità e imparzialità del processo di selezione.
- Iter dei controlli estratti: A seguito del sorteggio, il Comune invia ai soggetti estratti la comunicazione di avvio del procedimento di verifica (ai sensi degli artt. 7 e 8 L.241/1990) . Viene svolto il controllo amministrativo sostanziale sulla pratica SCIA (esame dei requisiti, sopralluogo se necessario, ecc). Se entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA non vengono comunicati rilievi, il controllo si considera positivamente concluso per silenzio-assenso , conformemente all’art.19 L.241/1990. In tal caso agli atti resta traccia dell’avvenuto controllo positivo (rilasciando, su richiesta, apposita attestazione al dichiarante). In caso di esito negativo, invece, l’ufficio adotta i provvedimenti inibitori o di decadenza previsti dalla legge (annullamento d’ufficio degli effetti della SCIA, divieto di prosecuzione dell’attività, ecc., ai sensi dell’art. 19 co.3 L.241/1990) . Un aspetto importante evidenziato da Modena riguarda i subingressi e variazioni societarie nel commercio su area pubblica: qui, “in caso di esito positivo del controllo verranno rilasciati i relativi titoli abilitativi; in caso di controllo negativo si procederà ai sensi dell’art. 8 bis della Legge 241/1990...” . Ciò implica che il trasferimento di concessione (subingresso) viene perfezionato solo dopo il controllo a campione se la verifica non rileva irregolarità, altrimenti si innesca l’annullamento. Si tratta di una misura prudenziale per contrastare l’uso strumentale delle SCIA di subingresso.
- Estensione a settori specifici: Nel corso degli anni, Modena ha ampliato e affinato l’elenco delle SCIA soggette a controllo a campione. Ad esempio, con Determinazione Dirigenziale n. 1486/2018 sono state incluse nuove attività (come le agenzie di viaggio) tra quelle da sorteggiare . Contestualmente, si è stabilito – in attuazione del Piano anticorruzione dell’ente – che alcune attività ad alto rischio vengano comunque controllate al 100% fuori dal sorteggio: “oltre al controllo sistematico nella misura del 100% delle SCIA [...] inerenti il gioco, come da determinazione n. 2390/2017, devono essere soggette al controllo nella misura del 100% anche le SCIA di modifica delle sale gioco [...]” . In altre parole, per sale giochi e attività connesse (ritenute sensibili per rischio di infiltrazioni o illegalità) Modena ha imposto la verifica integrale di ogni segnalazione, a prescindere dal campione, come misura di tutela aggiuntiva. Questa integrazione mostra come i controlli a campione possano convivere con controlli mirati obbligatori su determinati settori critici.

Misure analoghe sono state adottate in molti altri comuni. Ad esempio, la Città di Empoli (FI) effettua dal 2017 un sorteggio quindicinale per controllare il 20% delle SCIA edilizie presentate, utilizzando un software dedicato e focalizzandosi sui requisiti urbanistici degli interventi sorteggiati. Molti Comuni, soprattutto capoluoghi o centri con numerose pratiche, hanno emanato regolamenti interni ispirati a linee guida regionali o ANCI, prevedendo commissioni di sorteggio e pubblicazione degli esiti per assicurare trasparenza. In alcuni casi (es. Comune di Arezzo, Comune di Lucca) la percentuale di SCIA edilizie da verificare è fissata al 10% con estrazione automatizzata, in ottemperanza alla legge regionale. Per il settore commercio su area pubblica, comuni come Firenze, Bologna, Milano hanno concentrato gli sforzi sui controlli documentali (DURC, requisiti morali e professionali) spesso su base annuale o a campione, mentre i controlli sul campo (presenza del titolare sul posteggio, rispetto delle tipologie merceologiche) vengono svolti dalla Polizia Municipale in forma anch'essa mirata o su segnalazione.

In definitiva, a livello locale si riscontra una diffusa adozione della modalità del controllo a campione, declinata in regolamenti comunali specifici. Questi atti attuativi assicurano che il **principio astratto** previsto dalle leggi statali/regionali (controllo ex post delle SCIA) trovi concreta applicazione quotidiana, pur con **intensità variabile** a seconda delle **priorità locali** e delle **risorse disponibili**.

Legittimità dei controlli a campione e rischi riscontrati

Dal punto di vista giuridico-amministrativo, la prassi dei controlli a campione sulle SCIA risulta legittima e supportata dalle norme citate. Non si configura infatti come un'omissione di controllo, bensì come una forma di controllo selettiva e proporzionata riconosciuta dall'ordinamento. La stessa Corte Costituzionale, nel delineare i confini tra Stato e Regioni in materia di SCIA, ha ritenuto ammissibile che la disciplina regionale individui modalità semplificate di vigilanza, purché venga salvaguardato il "potere-dovere" dell'amministrazione di verificare il rispetto della legge. In altre parole, la P.A. deve attivarsi per **controllare le attività avviate con SCIA, ma ha un margine di discrezionalità su come farlo**: può concentrare i controlli dove più necessari (controllo integrale sui casi ad alto rischio) e campionare quelli a minor impatto, senza dover procedere indistintamente su tutte le segnalazioni. Ciò è in linea con il principio di efficacia ed efficienza (art.97 Cost.), **evitando sprechi di risorse** in verifiche ridondanti e consentendo di **"alleggerire gli oneri documentali"** a carico dei privati senza rinunciare alla tutela dell'interesse pubblico.

Tuttavia, proprio perché riduce il livello di **controllo puntuale**, questa prassi non è esente da **criticità e rischi**. In particolare, nel settore dei mercati su area pubblica sono emerse problematiche che **mettono in dubbio l'efficacia** sostanziale dei controlli solo a campione:

- **Diffusione del subaffitto delle concessioni:** Con l'avvento della SCIA, l'assegnatario di un posteggio di mercato comunica semplicemente l'inizio attività o il subingresso, e può iniziare subito a operare. Ciò ha aperto la strada ad abusi come il subaffitto non autorizzato dello spazio mercatale. Alcuni concessionari, infatti, anziché esercitare in proprio, affittano illegalmente la propria piazzola ad altri operatori (spesso in nero), violando la normativa che di regola vieta o limita la cessione del posteggio. I controlli a campione rischiano di non intercettare tempestivamente questo fenomeno: se solo una piccola percentuale di operatori viene verificata, un titolare che subaffitti potrebbe non rientrare mai nel campione e continuare indisturbato l'illecito. Ne derivano distorsioni concorrenziali (chi paga un affitto "in nero" può praticare prezzi più bassi non dovendo investire in licenza) e un'alterazione del principio di personalità della concessione. La Regione Toscana ha riconosciuto il problema, schierandosi apertamente "in difesa dei piccoli ambulanti" contro le pratiche speculative di chi accumula concessioni per poi affittarle: "Vogliamo difendere chi dimostra di gestire direttamente la propria impresa e contrastare il subaffitto", ha dichiarato l'assessore regionale al commercio Stefano Ciuoffo. Questo principio è stato inserito anche nelle linee guida nazionali sulle concessioni di posteggio (Conferenza Unificata 2012), prevedendo ad esempio che in sede di rinnovo o riassegnazione del banco l'aver subaffittato costituisca causa di perdita di punteggio o di esclusione. Ciò dimostra che la pratica del subaffitto è considerata grave e da prevenire: un controllo meramente cartolare e sporadico rischia di essere troppo debole per scoraggiarla.
- **Moltiplicazione di imprese "fittizie" e intestazioni prestanome:** L'assenza di un controllo sistematico su chi effettivamente opera sul posto può favorire la creazione di società fittizie o di comodo. Si tratta di ditte costituite al solo scopo di ottenere licenze e posteggi (magari approfittando di bandi Bolkestein o di trasferimenti ereditari), senza un'effettiva struttura imprenditoriale sana. Tali soggetti possono aggirare i limiti imposti a livello individuale (ad esempio il numero massimo di concessioni per persona) distribuendo le licenze su parenti o prestanome, continuando però a controllarle di fatto. I controlli a campione raramente sono in grado di smascherare simili assetti, a meno che non emergano irregolarità formali evidenti. Il rischio è la creazione di una sorta di "cartello" occulto di bancarelle gestite da pochi registi dietro le quinte, cosa che contrasta con lo spirito pro-concorrenziale della direttiva servizi. Inoltre, imprese fittizie spesso non investono sulla qualità: il loro scopo è massimizzare l'uso della concessione (anche subaffidandola giornalmente) più che sviluppare un'attività commerciale solida, con ricadute negative sulla varietà e affidabilità dell'offerta nei mercati.
- **Operatori irregolari (abusivismo e mancato rispetto degli obblighi):** Un controllo non capillare può far sì che alcuni operatori non in regola continuino ad esercitare. Ci si riferisce sia a irregolarità amministrative (mancanza di requisiti professionali, igienico-sanitari, di sicurezza) sia a irregolarità contributive e fiscali. In teoria, la presentazione della SCIA implica dichiarare il possesso di tutti i requisiti; ma se poi nessuno verifica, chi ha dichiarato il falso potrebbe non essere scoperto se non a

seguito di denuncia. Ad esempio, grazie all'obbligo di DURC introdotto in regioni come Emilia-Romagna e Toscana, è emerso che molte ditte ambulanti erano in situazione contributiva irregolare. Se il controllo del DURC non è sistematico ma casuale, c'è il rischio che qualche furbetto evada gli oneri previdenziali continuando comunque a operare. Questo genera un danno erariale (mancati contributi) e un'ingiustizia verso gli ambulanti onesti che invece sostengono i costi contributivi. Anche sul fronte fiscale, l'assenza di controlli assidui può agevolare fenomeni di evasione (mancata emissione di scontrini, vendite in nero), soprattutto nei mercati dove la presenza saltuaria di verifiche è prevedibile. Una PA passiva che si limita al controllo documentale postumo di poche pratiche rischia di perdere di vista la situazione reale "sul campo". Alcuni segnali del peggioramento dei mercati negli ultimi anni – denunciati da associazioni di categoria e consumatori – includono proprio un aumento di operatori improvvisati o poco rispettosi delle regole, che sfuggono alle maglie larghe della vigilanza tradizionale.

In sintesi, mentre la legalità formale della pratica del controllo a campione è fuori discussione (anzi, è uno strumento previsto per temperare semplificazione e controllo), la sua adeguatezza sostanziale nel settore dei mercati solleva dubbi. Se l'ampiezza del campione controllato è troppo esigua, l'effetto deterrente viene meno: operatori spregiudicati possono confidare che la probabilità di essere ispezionati sia minima e quindi violare le regole con relativo "azzardo morale". Si crea così un sistema che, paradossalmente, può premiare i meno corretti (che, non subendo controlli, prosperano) a scapito di chi opera nella legalità. Tale situazione incide negativamente sul buon andamento del commercio ambulante e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni (se si percepisce un mercato abusivo o fuori controllo). In prospettiva, dunque, appare necessario riequilibrare il meccanismo, aumentando l'efficacia dei controlli senza reintrodurre inutili aggravii burocratici. La chiave sta nel passare da un controllo ex post saltuario a un controllo ex post sistematico e intelligente, sfruttando meglio gli strumenti normativi già esistenti (sanzioni per false dichiarazioni, revoca di concessioni in caso di irregolarità contributiva, ecc.) e soprattutto le tecnologie digitali oggi disponibili.

Diffusione della prassi nelle Regioni e nei Comuni

La modalità dei controlli a campione sulle SCIA, specialmente in ambito edilizio e commerciale, si è diffusa a macchia d'olio in Italia negli ultimi dieci anni, proprio in risposta all'esigenza di gestire un elevato numero di segnalazioni con risorse umane limitate. Possiamo riassumere così la situazione: quasi tutte le Regioni hanno previsto nei propri ordinamenti la possibilità del controllo a campione, e molti Comuni (grandi e medi) l'hanno attuata con atti interni.

In ambito edilizio, come visto, Regioni come Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Umbria, Molise, Liguria (e in parte Lombardia, Veneto, ecc., tramite recepimento nei regolamenti edilizi tipo) hanno formalmente regolato la percentuale o le modalità di sorteggio delle pratiche da controllare. Ciò ha portato i Comuni di queste regioni ad adeguarsi: ad esempio, tutti i comuni toscani applicano almeno il controllo sul 10% delle CILA e sul 100% di alcune SCIA “a rischio” come prescritto dalla L.R. 65/2014; nelle Marche i comuni devono estrarre il 20% delle SCIA edilizie; in Emilia-Romagna, pur non essendoci una quota fissa per le SCIA edilizie (ma solo l’indicazione di farlo se necessario), di fatto i comuni capoluogo hanno adottato prassi analoghe (Bologna, ad esempio, effettua controlli a campione sulle SCIA in materia sismica e paesaggistica secondo il Piano di Prevenzione Corruzione locale). L’ANCI e varie Linee Guida (come quelle di Regione Lombardia per gli Sportelli Unici) hanno incoraggiato i comuni ad utilizzare metodi di risk management, ossia concentrare i controlli sulle attività più rilevanti e procedere a campione sul resto, in coerenza col Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC che già nel 2016 auspicava controlli mirati nei settori a rischio.

Nel settore del commercio e mercati, la prassi è più eterogenea. Alcune Regioni (Toscana ed Emilia-Romagna su tutte) hanno dato un forte indirizzo normativo: Toscana obbliga al controllo contributivo campionario degli ambulanti, E-R richiede ai Comuni il controllo annuale di tutti i DURC degli operatori su area pubblica. Liguria ha norme che permettono di controllare a campione i requisiti igienico-sanitari nelle attività commerciali minori; Lombardia e Piemonte pur senza una legge specifica si sono allineate attraverso deliberazioni di Giunta regionale che invitano i SUAP comunali a predisporre piani di controllo ex post proporzionati.

A livello comunale, nei grandi mercati urbani (Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Palermo, ecc.) le amministrazioni hanno dovuto fronteggiare migliaia di posteggi e relative SCIA di subingresso, rinnovo tacito, estensioni merceologiche, ecc. Quasi ovunque si è scelto di concentrare i controlli documentali in determinati momenti dell’anno (ad esempio verifiche massificate pre-natalizie o estive) e per il resto effettuare sorteggi periodici. Ad esempio, il Comune di Firenze ha istituito una task force che ogni mese esamina a rotazione una parte delle licenze dei mercati storici, in particolare controllando la presenza del titolare sul banco e l’assenza di subaffitti (attività svolta dalla Polizia Municipale con appostamenti a campione). Il Comune di Milano dal 2018 ha avviato controlli anagrafici incrociati su un campione di operatori dei mercati regionali per verificare se fossero realmente residenti/domiciliati come dichiarato e se svolgessero l’attività personalmente. Il Comune di Roma, a seguito di indagini giudiziarie sul racket delle bancarelle, ha intensificato i controlli sul campo nei mercati maggiori, sempre però dovendo selezionare per focus singoli mercati a rotazione data l’estensione del fenomeno.

Possiamo dunque affermare che la modalità “a campione” è ormai prassi ordinaria nella vigilanza sulle SCIA: come rilevato in uno studio recente, “sempre più spesso [le SCIA] sono oggetto di un controllo soltanto a campione da parte delle amministrazioni comunali,

specie negli agglomerati urbani più popolosi” . I modelli attuati variano leggermente da Comune a Comune, ma si basano sugli stessi motivi organizzativi: scarsità di personale, numerosità delle istanze da esaminare e volontà di non appesantire il rapporto con le imprese rispettose delle regole . Nessun Comune, comunque, rinuncia del tutto ai controlli: la formula del campionamento casuale garantisce almeno che “ogni operatore possa prima o poi essere controllato” e che la scelta non sia discrezionale (evitando rischi di favoritismi o discriminazioni). Inoltre, resta inteso che il controllo a campione non esclude affatto controlli mirati “fuori sacco”: qualora emergano segnalazioni specifiche o dubbi fondati su una certa attività, l’amministrazione ha il dovere di intervenire subito, anche se quella singola SCIA non era stata sorteggiata. Ad esempio, se giunge un esposto su un banco di mercato che vende merce contraffatta, il Comune deve attivare un’ispezione immediata indipendentemente dal sorteggio. In questo senso, i controlli a campione costituiscono un livello minimo di vigilanza routinaria, cui si aggiungono i controlli d’ufficio motivati ogniqualvolta ce ne sia ragione (come peraltro ribadito dall’art. 71 del DPR 445/2000: oltre al campione, “in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi” bisogna verificare).

Quanto a eventuali obblighi normativi di adottare questa modalità, va chiarito che non esiste una imposizione cogente uniforme: si tratta per lo più di una scelta organizzativa consentita dalla legge e incentivata dalle normative di settore, ma non strettamente obbligatoria salvo dove le leggi regionali fissino parametri minimi. In Toscana e in altre regioni che hanno previsto percentuali minime (edilizia) o scadenze precise (DURC annuale in E-R), i Comuni sono tenuti per legge a rispettare quelle soglie – che rappresentano dunque un obbligo regolamentare di effettuare almeno quei controlli campionari. Al di fuori di questi casi, l’adozione del controllo a campione rientra nell’autonomia amministrativa del singolo ente, che lo giustifica in base al principio di proporzionalità e buon andamento. Anzi, qualora un ente disponesse di risorse sufficienti a controllare tutto, ben potrebbe (e dovrebbe) farlo: nessuna norma vieta il controllo integrale sulle SCIA (diversi Comuni piccoli lo fanno, avendo poche pratiche). Il ricorso al campione è dunque, in origine, un “ripiego” intelligente per evitare di non controllare affatto. Esiste, come si è detto, un obbligo generale di attivare controlli (art. 19 L.241/90, art. 71 DPR 445/2000), ma l’intensità è modulabile. È importante però sottolineare che l’amministrazione rimane responsabile della vigilanza: se dall’omesso controllo dovessero derivare danni (si pensi a un incidente causato da un’attività iniziata con SCIA ma priva dei requisiti di sicurezza, mai controllata), potrebbero profilarsi responsabilità anche per l’ente che non ha svolto i dovuti accertamenti. Finora la giurisprudenza non ha sancito una responsabilità per “controlli a campione troppo esigui”, ma il dibattito dottrinale sulla “natura doverosa del controllo sulla SCIA” lascia intendere che la P.A. deve comunque organizzarsi per garantire un livello adeguato di controlli . In pratica, i controlli a campione sono legittimi fintanto che rappresentano uno strumento ragionevole di vigilanza. Diventerebbero invece patologici se usati come scusa per non controllare quasi nulla: ad esempio, se un ente controllasse solo l’1% delle SCIA senza altra strategia, ciò difficilmente sarebbe considerato un adempimento sufficiente del proprio dovere di vigilanza.

Criticità nei mercati e proposta di un sistema digitale nazionale (DMS)

Le considerazioni sopra evidenziano che l'attuale sistema di controlli ex post, basato in larga parte su verifiche a campione, pur essendo normativamente inquadrato, presenta limiti pratici significativi nel garantire la piena regolarità e qualità dei mercati su area pubblica. Si assiste in molti contesti locali a un peggioramento delle condizioni di legalità e di concorrenza nei mercati, con fenomeni di abuso (subaffitti, intestazioni fittizie, evasione contributiva) che sfuggono alle maglie dei controlli sporadici. Questa situazione richiede un approccio nuovo e più incisivo.

In chiave propositiva, si suggerisce l'introduzione di un sistema digitale nazionale dei mercati – qui denominato in breve DMS (Digital Market System) – capace di supportare le amministrazioni con controlli sistematici automatici e in tempo reale. L'idea è di realizzare una piattaforma informatica centralizzata (o interconnessa alle piattaforme regionali esistenti, come i SUAP) che acquisisca e incroci i dati rilevanti per la regolarità degli operatori mercatali, effettuando verifiche costanti sui requisiti e segnalando immediatamente eventuali difformità. In particolare, un DMS dovrebbe includere le seguenti funzionalità chiave:

- Verifica automatica del DURC per tutti gli operatori: il sistema potrebbe essere collegato con le banche dati INPS/INAIL (sfruttando il servizio DURC On Line introdotto dal D.M. 30/1/2015) per controllare periodicamente (es. mensilmente) lo stato di regolarità contributiva di ogni impresa titolare di concessione di posteggio o autorizzazione ambulante. In caso di risultanza irregolare, il sistema potrebbe allertare sia il Comune competente sia l'operatore, consentendo di regolarizzare in tempi brevi. Se l'irregolarità persiste, il DMS segnalerebbe l'avvio automatico del procedimento sanzionatorio (sospensione o revoca della concessione, come peraltro previsto dalle norme regionali: in E-R la mancata presentazione del DURC entro termini comporta la revoca). Ogni operatore sarebbe così controllato al 100% sul versante contributivo, eliminando l'alea del campione e garantendo equità: chi non paga i contributi verrebbe individuato e sanzionato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La Toscana già prevede il DURC come requisito obbligatorio , ma un sistema digitale ne garantirebbe l'effettiva verifica continua e omogenea.
- Monitoraggio dell'anagrafica dell'operatore e della concessione in tempo reale: il DMS costituirebbe una anagrafe nazionale delle concessioni di posteggio e delle autorizzazioni ambulanti, integrata magari con il Registro delle Imprese. Questo permetterebbe di sapere, in qualsiasi momento, chi è il titolare di ogni banco di mercato in Italia, dove opera e con quali eventuali delegati. Un tale registro informatizzato aiuterebbe a prevenire i subaffitti e le intestazioni fittizie in vari modi. Ad esempio, gli agenti accertatori sul mercato (vigili urbani) potrebbero

tramite tablet o smartphone accedere al DMS e controllare istantaneamente se il soggetto che sta effettivamente vendendo su un posteggio corrisponde al titolare registrato. Se sul posto si trova un soggetto diverso (né titolare né un suo collaboratore familiare/dipendente registrato), l'anomalia emergerebbe subito e si potrebbe contestare l'abusiva concessione del banco a terzi. Inoltre, il DMS potrebbe incrociare i dati per evidenziare situazioni sospette come concentrazioni di concessioni: ad esempio se la medesima persona fisica (o soci riconducibili alla stessa persona) risultasse titolare di un numero anomalo di licenze in Comuni diversi, il sistema lo segnalerebbe per ulteriori approfondimenti (supportando le indagini anti-prestanome). Ancora, il DMS potrebbe registrare ogni passaggio di titolarità (subingresso) e imporre controlli automatizzati sui requisiti del subentrante (DURC, requisiti morali, assenza di procedimenti antimafia, ecc) prima di convalidare il trasferimento, assicurando così che le SCIA di subingresso non diventino mero veicolo di elusione. In pratica, la piattaforma sarebbe il "cervello" nazionale dei mercati, rendendo tracciabile ogni variazione e offrendo alle autorità uno strumento di analisi e intervento basato su dati aggiornati.

- Controlli incrociati e alert in tempo reale: un sistema informatico può essere programmato per far scattare allarmi automatici al verificarsi di determinate condizioni. Ad esempio: se un operatore risulta assegnatario di un posteggio ma da un incrocio di dati risulta contemporaneamente presente in un altro mercato lo stesso giorno (situazione impossibile fisicamente, indice di subaffido), il DMS invierebbe un alert sia ai due Comuni coinvolti sia eventualmente alla Guardia di Finanza per sospetta attività illecita. Oppure, se un soggetto escluso da un mercato (per revoca della concessione) tenta di partecipare ad una fiera in un altro Comune, il sistema potrebbe segnalarne lo status inibitorio, impedendo che aggiri il provvedimento spostandosi altrove. Allo stesso modo, il DMS può integrarsi con l'Anagrafe nazionale della popolazione e con le banche dati antimafia: in fase di nuova concessione o di subingresso, il sistema controllerebbe automaticamente se il richiedente ha carichi pendenti ostativi o se esistono interdittive a suo carico, coadiuvando i SUAP nei controlli obbligatori di legalità.
- Piattaforma servizi per gli operatori e interoperabilità: un beneficio collaterale di un DMS nazionale sarebbe la semplificazione per gli stessi ambulanti virtuosi. Si potrebbe infatti prevedere un portale unico dove l'operatore, tramite SPID/CIE, accede alla propria posizione (posteggi posseduti, documenti caricati, stato del DURC, scadenze, ecc). In caso dovesse presentare una SCIA (per subingresso, variazione, partecipazione a fiera straordinaria), molti campi sarebbero precompilati e i requisiti automaticamente verificati attingendo alle banche dati collegate. Si ridurrebbe così il margine di errore nelle dichiarazioni e il tempo speso sia dai commercianti sia dagli uffici comunali. Il DMS, in ottica di amministrazione digitale, potrebbe fungere da infrastruttura condivisa: i Comuni eviterebbero di dover sviluppare ciascuno propri software di controllo, ma utilizzerebbero il modulo nazionale, con enormi risparmi di costo e uniformità di approccio. Inoltre, enti come l'INPS, l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio avrebbero accesso ai

dati del DMS per le rispettive competenze, creando una rete di cooperazione interistituzionale efficace contro l'abusivismo (ad esempio, l'INPS saprebbe immediatamente quanti nuovi ambulanti sono attivi e potrebbe monitorare il versamento dei contributi dovuti in quel settore).

In conclusione, il passaggio dall'attuale gestione "frammentata e reattiva" ad un sistema "integrato e proattivo" permetterebbe di superare l'inefficacia di un controllo meramente campionario. Un Digital Market System nazionale fornirebbe controlli sistematici automatici su tutti gli operatori, senza incremento di oneri manuali: la verifica della regolarità contributiva avverrebbe in continuo, l'anagrafe concessionari impedirebbe subaffitti e duplicazioni, e i posteggi tornerebbero ad essere assegnati e utilizzati da chi realmente esercita l'attività, come auspicato dalle normative più recenti. I benefici attesi sarebbero molteplici:

- Contrasto efficace delle irregolarità: ogni abuso verrebbe rapidamente alla luce – non più solo su estrazione casuale – ripristinando condizioni di legalità diffusa. Chi oggi confida di "farla franca" saprebbe che il sistema incrocia dati e lo scoprirà, con effetto deterrente immediato.
- Miglioramento della qualità dei mercati: eliminando subaffitti e imprese fittizie, i posteggi tornerebbero in mano a operatori professionali e realmente presenti. Ciò favorisce una maggiore cura del servizio al pubblico e una selezione più meritocratica degli operatori (ad es. nelle graduatorie di riassegnazione, come da linee guida della Conferenza Regioni). I mercati diverrebbero più ordinati, con meno conflitti e merce meglio controllata (grazie anche alla tracciabilità digitale, che potrebbe estendersi – in prospettiva – alla certificazione di provenienza dei prodotti venduti).
- Riduzione dei costi amministrativi nel lungo periodo: se è vero che l'implementazione di un DMS richiede un investimento iniziale in tecnologia e formazione, nel medio-lungo termine esso alleggerirebbe il lavoro manuale di molti uffici. Le verifiche documentali di routine verrebbero automatizzate, lasciando ai funzionari più tempo per le attività a maggior valore aggiunto (controlli sul territorio mirati, assistenza agli utenti, politiche di sviluppo del commercio locale). La spesa pubblica sarebbe ottimizzata: invece di moltiplicare controlli ridondanti, si punterebbe su controlli mirati ma universali e costanti tramite il software. Questo risponde perfettamente alle esigenze di riduzione dei costi che avevano portato all'introduzione dei controlli a campione, ottenendo però il risultato senza sacrificare la capillarità del controllo.
- Uniformità nazionale e conoscenza del settore: un sistema nazionale consentirebbe di ottenere statistiche e dati aggregati sui mercati italiani (numero di operatori attivi, tassi di irregolarità, flussi di subentri, ecc.), fondamentali per orientare le politiche pubbliche. Ad esempio, si potrebbe sapere quante concessioni di mercato sono detenute da under-35 o quante da società di capitale, quante revoche di licenza

per DURC irregolare avvengono all'anno, etc. Tali informazioni oggi sono frammentate in mille archivi locali; unirle significherebbe poter monitorare la salute del settore e intervenire con riforme mirate (es. incentivi al ricambio generazionale, misure anticrimine nelle zone con alte percentuali di irregolarità, ecc.). Politicamente, offrire a parlamentari, assessori regionali e dirigenti pubblici una base dati solida sui mercati regionali rafforzerebbe le capacità decisionali e la trasparenza.

In definitiva, la transizione verso un controllo digitale sistematico rappresenta la soluzione alternativa ad una gestione oggi percepita da molti operatori come inefficace e passiva. Dove oggi c'è rassegnazione a "non poter controllare tutto", domani ci sarebbe un monitoraggio continuo che non grava sulle persone ma sfrutta la potenza di calcolo e connessione delle banche dati pubbliche. Questo è pienamente in linea con la missione di modernizzazione delineata dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalle direttive europee in materia di e-government.

Implementare il DMS dei mercati significherebbe, in concreto, proteggere chi rispetta le regole (mettendolo al riparo dalla concorrenza sleale di abusivi e irregolari) e rilanciare i mercati come luoghi di commercio trasparenti, sicuri e di qualità. È un obiettivo ambizioso ma realistico, che richiede volontà politica e coordinamento istituzionale: la presente relazione tecnico-politica intende fornire gli elementi normativi e fattuali per convincere legislatori e amministratori a sostenere questa innovazione. Con un quadro normativo ormai maturo e l'esperienza sul campo degli ultimi anni, è il momento di fare un passo avanti: passare dal controllo a campione ex post al controllo digitale in tempo reale. I mercati cittadini – patrimonio della nostra tradizione economica e sociale – ne usciranno rafforzati, a beneficio degli operatori onesti e della collettività tutta.

Fonti:

- Direttiva 2006/123/CE (“Bolkestein”) e D.lgs. 59/2010 di recepimento.
- Legge 7 agosto 1990 n.241, art.19 e succ. mod. (disciplina SCIA).
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, art.71 (controlli sulle dichiarazioni) .
- Codice dell’Amministrazione Digitale, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., artt. 50 e 50-ter (banche dati e interoperabilità) .
- L.R. Emilia-Romagna 10 febbraio 2011 n.1 (DURC per commercio su aree pubbliche) ; L.R. E-R 30 luglio 2013 n.15, art.14 c.5 (controlli SCIA edilizia) .
- L.R. Toscana 23 novembre 2018 n.62 “Codice del Commercio”, art.44 (DURC obbligatorio e verifiche a campione) ; L.R. Toscana 10 novembre 2014 n.65 e L.R. 2017 n.50 (controlli a campione edilizia) .
- L.R. Marche 17/2015; L.R. Sardegna 5/2017 – disposizioni su percentuali minime di controlli a campione .
- Regolamento Comunale e Determinazioni Dirigenziali del Comune di Modena n.189/2016, 2390/2017, 1486/2018, 144/2019 (introduzione e aggiornamento controlli a campione SUAP) .
- Documentazione “Amministrazione Trasparente” Comune di Modena – sez. Controlli sulle imprese (verbali di sorteggio e report esiti controlli a campione) .
- Dichiarazioni dell’Assessore Regione Toscana S. Ciuoffo su contrasto al subaffitto nei mercati .
- Studio LUISS “Controllo a campione e natura della SCIA”, in Rivista Amm. (2023) .
- Articoli Ufficio Commercio – ANCI/IFEL su obbligo DURC e applicazione direttiva servizi al commercio ambulante .
- Toscana Notizie, “Ambulanti, recepito documento Conferenza Regioni” (2016) .
- FirenzeToday, “Ambulanti, più difficile il subaffitto: no alla speculazione” (2016) .